



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 28-03-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017 – APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** e questo giorno **VENTOTTO** del mese di **MARZO**, alle ore **19:45** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. GIURLANI ORESTE	X		10. GROSSI GIANFRANCO	X	
2. CAPOCCHI RENZO	X		11. NATALI GABRIELLA		X
3. CATOLA MARCO	X		12. BRIZZI VITTORIANO	X	
4. GUERRI MARCO	X		13. BISCIONI LUCA	X	
5. INCERPI VALENTINA	X		14. FRANCESCHI OLIVIERO		X
6. MURABITO ELISABETTA	X		15. PIERACCINI GIANPAOLO	X	
7. NANNI VALERIA	X		16. MORINI ANGELO	X	
8. NICCOLAI MARCO	X		17. VARANINI PAOLO	X	
9. RUFINO ANNAMARIA	X				

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. CLAUDIO SBRAGIA** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (*IUC*), che comprende:

- l'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della *IUC* contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della *TASI*;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

ATTESO CHE l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della *TASI*, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 675, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (*IMU*) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- al comma 676, che l'aliquota di base della *TASI* è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote *TASI* e *IMU* per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della *TASI* non può eccedere il 2,5 per mille.
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della *TASI* non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della *IUC*, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la *TASI*, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui

copertura la TASI è diretta;

VISTO che i terreni agricoli sono esenti dalla TASI ai sensi dell'art. 1 comma 669 della Legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. 16 del 06/03/2014;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione Consiliare n.43 del 04/06/2015 , assunta nell'ambito della manovra tariffaria 2015, con la quale si stabiliva di:

a) mantenere il pagamento della TASI per tutte fattispecie esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art. 1 commi 707 e 708 della legge 147/2013 come di seguito dettagliate:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/11 ;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (Categorie Catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7) e relative pertinenze (C2- C6 e C7);

Fabbricati equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/11 quali:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia , a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (Art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito in legge 23/05/2014 n. 80 , modificativo dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

b) azzerare il pagamento della TASI per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente con il conseguente incremento dell'IMU in misura corrispondente alla aliquota TASI vigente nell'anno 2014;

VISTA la legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 che all'art. 1 comma 14 sancisce definitivamente l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. immobili di lusso);

VISTO ALTRESÌ il comma 26 dell'art. 1 della citata Legge di Stabilità 2016 che

testualmente recita" *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

VISTA la legge di Bilancio 2017 che all'art. 1 comma 42 dispone anche per tutto l'anno 2017 il blocco alle tariffe ed alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di Stabilità sopra ricordata;

VISTO il Regolamento per la disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 31 luglio 2014 e modificato con Deliberazione C.C. n. 23 in data 16/03/2016;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

APPURATO che il gettito derivante dalla TASI garantisce la parziale copertura nella misura del 1.74% dei servizi comunali indivisibili, identificabili nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" così come desumibili dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 (€ 3.727.439,98);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio annuale da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO il Funzionario Responsabile del Tributo di cui alla Delibera G.C. n.37 del 25/02/2014;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente resi dal Responsabile dell' A.O. Entrate Comunali e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere del collegio dei Revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del **22 marzo 2017**;

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

4 CONTRARI (Morini, Varanini, Biscioni e Pieraccini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. Di confermare per l'anno 2017 nella misura già stabilita per l'anno 2016 le seguenti aliquote TASI per le fattispecie imponibili di seguito elencate:
 - a) **ALIQUOTA 1 per mille (0.1%) per:**
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/11 ;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui ai commi 676 e 677 dell'art. 1 legge 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Di dare atto che il gettito atteso dal tributo consente di ottenere la parziale copertura nella misura del 1,74% dei servizi comunali indivisibili, identificabili nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" così come desumibili dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 (€3.727.439,98).
5. Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

4 CONTRARI (Morini, Varanini, Biscioni e Pieraccini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. CLAUDIO SBRAGIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.